



Ministero dell'Istruzione

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "Martiri della Resistenza"
Via Schieppati n° 14 – 24054 CALCIO (BG)
Tel. e Fax 0363 – 968.223 Cod. Fisc. 92015040162
e-mail : bgic832008@istruzione.it

Calcio, 18.08.2021

Prot. N. 3804/2021

CIRC. 255

Al Sito web

A tutto il Personale scolastico

Oggetto: Decreto Legge 6 agosto 2021 n. 111 "Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti" (G.U. n. 187 del 06/08/2021) – **Adempimenti**

A seguito dell'entrata in vigore (07/8/2021) del Decreto in oggetto, si rende necessario che, **a decorrere dal 1° settembre e fino al 31 dicembre 2021**, tutto il Personale scolastico sia in possesso e sia, altresì, tenuto a esibire, il "certificato verde COVID-19", c.d. Green Pass.

"Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2." (nuovo art. 9-ter comma 1 L. 87 del 17 giugno 2021, così come modificato dal DL 111 del 6 agosto 2021)

La verifica dell'adempimento di cui sopra risulta a carico del Dirigente Scolastico o suo delegato (comma 4, art. 9-ter) e la mancata verifica risulta sanzionata ai sensi del comma 5 del nuovo articolo 9-ter.

Si precisa che il mancato possesso del "certificato verde COVID-19" o la mancata esibizione per i necessari controlli costituisce "assenza ingiustificata" (comma 2 nuovo art. 9-ter DL 111/2021) e risulta altresì soggetta a sanzione amministrativa (da 400 a 1000 euro) ai sensi del comma 5 nuovo art. 9-ter D.L. 111 del 6 agosto 2021.

Vengono di seguito riportati i succitati commi:

"Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 da parte del personale scolastico e di quello universitario è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato" (c.2 art 9 ter DL.111 del 6.8.2021)

"La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 4 è sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74." (c.5 art 9 ter DL.111 del 6.8.2021)

Si richiede pertanto di provvedere per tempo all'acquisizione del necessario "certificato verde COVID-19", in quanto a decorrere dal 01/09/2021 verranno attivate le procedure di verifica del possesso per tutto il Personale.

Nel rispetto nella privacy, per tutte le situazioni particolari degne di nota, anche con riferimento ad eventuali esenzioni, inviare mail al seguente indirizzo bgic832008@istruzione.it.

F.TO LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Prof.ssa Chiara Spatola